



ALLEGATO B

INDICE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2018-2020
Azioni previste per l'anno 2018

Sommario

PARTE PRIMA	2
Obiettivi ex art.2 commi 594 e seguenti legge 244/2007	2
Ambito 1) strumentazione informatica, rete di trasmissione, dati, telefonia fissa e telefonia mobile;	2
1.1 - Parte Sviluppo informatico.....	2
1.2 - Parte telefonia	4
Ambito 2) Fotocopiatrici e multifunzione;	4
Ambito 3) Mezzi motorizzati di servizio	5
Ambito 4) beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;	6
4.1 – minori spese condominiali edifici non ERP	7
4.2 - maggiori entrate da locazione non ERP.....	7
SECONDA PARTE	9
Obiettivi inseriti nel PEG-Piano della Performance con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.....	9
Ambito 5) Spese di funzionamento	9
5.1 - Spese legali.....	9
Ambito 6) Spese di personale	10
6.1 Spese per assunzioni a tempo determinato	10

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2018-2020
Azioni previste per l'anno 2018

PARTE PRIMA

Obiettivi ex art.2 commi 594 e seguenti legge 244/2007

Ambito 1) strumentazione informatica, rete di trasmissione, dati, telefonia fissa e telefonia mobile;

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

All'art. 2, commi 594 e 595, della Legge n.244/2007 si prevede testualmente che: "...Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze".

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di spese relative a reti alle spese le dotazioni strumentali d'ufficio.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2016 rispetto all'anno 2015 per le voci telefonia e informatizzazione possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

1.1 - Parte Sviluppo informatico

OBIETTIVO DI PEG - 2018_U03_02 - *Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente* - Sviluppo e implementazione in house di software per la gestione dei procedimenti amministrativi e per la fruizione anche online dei servizi da parte dei cittadini.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di sviluppo informatico (programmazione e implementazione di software).

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 per le spese relative a questa voce possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Si ritiene opportuno prevedere oltre alle minori spese, che producono una immediata disponibilità nelle risorse di Bilancio, grazie a diversa organizzazione dei servizi e delle attività, la valorizzazione dei "risparmi" derivanti dall'attività svolta in house senza ricorso a fornitori esterni, con un migliore impiego della tecnologia o di maggior impiego delle risorse professionali, anche senza che sia immediatamente rilevabile una minore spesa tramite le voci del bilancio dello stesso anno.

Tale possibilità è esplicitamente supportata dalla deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 441 del 1° ottobre 2013, che richiama la posizione della Sezione Autonomie di cui alla deliberazione 2/2013, in materia di deroghe al limite di cui all'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010, e si esprime come sotto riportato:

OMISSIS...

*SECONDO QUESITO. Il Collegio ritiene possibile **valorizzare** (grassetto di chi scrive) i risparmi di spesa finanziari conseguenti alla soppressione/riduzione di servizi solo se ciò si traduce in una reale razionalizzazione complessiva, ossia in un'erogazione del servizio – globalmente considerato - funzionale ad un miglior comprovato perseguimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.*

A questo proposito, la Corte Conti – Sezione delle Autonomie n. 2/2013 in sede nomofilattica, esaminando la diversa questione del rapporto tra la norma in esame e il limite di cui all'art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010, ha osservato quanto segue. "Il vincolo (dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010) avrebbe, dunque, funzione di chiusura del sistema di alimentazione dei fondi integrativi, in quanto diretto a stabilire il limite massimo delle risorse che possano affluire ai fondi unici per un uso indistinto e generalizzato. Il carattere strutturale del limite escluderebbe, inoltre, ogni possibilità di deroga alle risorse che dovessero conseguire per effetto di un mero contenimento dei consumi o di un ridimensionamento dei servizi programmati o esistenti.

La sola deroga compatibile con la natura del divieto sarebbe, invece, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da una ottimizzazione di fattori produttivi implicante un più efficiente utilizzo del personale. Trattandosi di ipotesi di ristrutturazione dei servizi o di razionalizzazione dei processi capaci di offrire, da un lato, i medesimi servizi con minor impiego di personale, dall'altro, un più elevato livello di servizi a parità di personale, le eventuali economie sarebbero pur sempre originate (per effetto dell'incremento di produttività) all'interno del costo del lavoro, il che ne giustificerebbe il parziale reimpiego, a scopo compensativo, nell'ambito del trattamento accessorio. La restante quota costituirebbe economia da destinare, in mancanza di espresso riferimento normativo, al miglioramento dei saldi di bilancio".

Indicatori:

Dati a consuntivo per le spese i programmi informatici (software)

Dati a consuntivo dell'attività di sviluppo informatico svolta internamente e sua valorizzazione.

Valore storico (anno 2017):

Spesa per programmi informatici (software) € 141.960,90

Valorizzazione attività informatica internamente realizzata € 75.500

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: anno solare 2018 rispetto al 2017.

Obiettivo di risparmio: spesa 2018 non superiore alla spesa 2017

1.2 - Parte telefonia

Indicatori:

Dati a consuntivo per le spese per la telefonia fissa e mobile.

Valore storico

(anno 2017 – rilevato da fatture 2016)

€ 101.883,38

Codice obiettivo/i di PEG: 2018_U03_02

Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'ente - FASE:
Razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema della telefonia mobile e fissa

1) "Parte telefonia"

Obiettivo di risparmio: spesa 2018 non superiore alla spesa 2017

Obiettivi	spesa realizzata 2017
Telefonia fissa e mobile	
spese per telefonia fissa – minori spese	73.096,98
spese per telefonia mobile – minori spese	28.786,40
totale	101.883,38

Ambito 2) Fotocopiatrici e multifunzione;

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

All'art.2, commi 594 e 595, della Legge n.244/2007 come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di spese relative alla dotazione d'ufficio ed in particolare alle fotocopiatrici e fax, bensì l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni tecnico informatiche.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2017 rispetto all'anno 2016 per le voci fotocopiatrici e multifunzione possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Indicatori:

Dati a consuntivo per le spese le apparecchiature di fotocopiatura e fax.

Valore storico (anno 2017):

€ 36.300,08

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: non superamento della spesa nell'anno solare 2018 rispetto al 2017.

Codice obiettivo/i di PEG: 2018_P06_01 Ambito: *Garantire la centralizzazione delle procedure di gara e di stipula dei contratti per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi che non rientrano nelle soglie di competenza della CUC intercomunale*

Obiettivo di risparmio: non superamento della spesa 2017 per le voci sotto indicate:

Obiettivi	spesa sostenuta 2017
minori spese grazie all'istallazione di fotocopiatrici multifunzionale – minori spese	28.692,39
Obiettivi	spesa sostenuta 2017
spese per materiale consumabile per fax (carta toner) – minori spese	7.607,69
totale	36.300,08

Ambito 3) Mezzi motorizzati di servizio

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

All'art.2, commi 594 e 595, della Legge n.244/2007 come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali):

Il Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge Legge 23 giugno 2014, n. 89, all' art. 15 comma 1: prevede

"... A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto."

Per il nostro ente tale limite corrisponde ad una spesa di euro € 10.937,47

Codice obiettivo/i di PEG: 2018-P06-01

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2018 rispetto al 2017

Indicatori: impegni assunti in ciascun anno di riferimento.

Obiettivo di risparmio: non superamento della spesa 2017 per le voci sotto indicate:

Spese per l'esercizio delle autovetture di servizio, **soggette a vincolo** di cui al Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 art. 15, comma 1:

OBIETTIVI	spesa sostenuta 2016	spesa sostenuta 2017
spese sostenute per automezzi sottoposti a limite - per bolli	€ 880,74	619,36
spese sostenute per automezzi sottoposti a limite - per assicurazioni:	€ 2.322,44	1.944,44
spese sostenute per automezzi sottoposti a limite - per manutenzione:	€ 1.257,47	5.485,00
spese sostenute per automezzi sottoposti a limite - per carburante	€ 1.810,00	1.396,38
TOTALE:	€ 6.270,65	€ 9.445,18

Spese per altri automezzi che non soggiacciono al limite di cui al Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 art. 15, comma 1

Spese per la **manutenzione** degli automezzi NON soggetti a limite come da elenco successivamente riportato:

OBIETTIVI	spesa sostenuta 2016	spesa sostenuta 2017
Spese per la manutenzione degli automezzi NON soggetti a limite - Autovetture (comprese auto polizia locale)	€ 14.750,46	€ 22.175,00
Spese per la manutenzione degli automezzi NON soggetti a limite -Cicli, Motocicli Motocarri (compresi mezzi polizia locale)	€ 8.666,23	€ 3.779,13
Spese per la manutenzione degli automezzi NON soggetti a limite - Mezzi da lavoro (Ruspa)	€ 842,11	€ 49,96
TOTALI	€ 24.258,80	€ 26.004,09

Ambito 4) beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali;

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

All'art.2, commi 594 e 595, della Legge n.244/2007 come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di razionalizzazione delle spese per il patrimonio abitativo o di servizio ma solo l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della gestione degli immobili sopra detti.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2017 rispetto all'anno 2018 per il patrimonio ad uso abitativo o di servizio (con esclusione dei beni infrastrutturali) possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: maggiori entrate conseguite nell'anno solare 2018 rispetto al 2017

4.1 – minori spese condominiali edifici non ERP

OBIETTIVO DI PEG 2018_S03_04- GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO: *Minori spese di gestione (condominiali) derivanti dall'assegnazione di locali di proprietà comunali.*

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di spese di funzionamento per il patrimonio non abitativo.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 per le spese condominiali di locali di proprietà comunale possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: **Minori spese** per la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale (non ERP) riferite alle spese condominiali nell'anno solare 2018 rispetto al 2017.

Indicatori: dati a consuntivo: Il Capitolo di riferimento è il: 1060110 "spese condominiali"

Valore storico (anno 2017):

SPESE € 60.000

Valore 2017: inferiore al 2017

Obiettivo di risparmio: Spesa 2018 inferiore alla spesa 2017

Il risparmio ipotizzato deriverà dall'assegnazione di spazi e locali di proprietà comunale a privati e/o associazioni assegnatari a seguito di gara pubblica, da cui derivano minori spese di gestione, con particolare riferimento alle spese condominiali che ad oggi sono in capo al Comune in quanto trattasi di locali sfitti.

4.2 - maggiori entrate da locazione non ERP

OBIETTIVO DI PEG 2018_S03_04- GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL PATRIMONIO: *Maggiori entrate per locazione patrimonio non ERP.*

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di spese di funzionamento per il patrimonio non abitativo.

Ciò comporta che tutti i miglioramenti in termini di maggiori entrate conseguiti nell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 per locali di proprietà comunale non ERP possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: anno solare 2018 rispetto al 2017.

Indicatori: dati a consuntivo: CAPITOLI DI ENTRATA: Cap 3010790 Fitti reali da fabbricati”.

Valore storico (anno 2017):

Obiettivi	Entrate 2017
Entrate per la locazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale (non ERP)	469.927,14

Valore 2017: superiore al 2017

Obiettivo di risparmio: Maggiori entrate per la locazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale (non ERP) nell'anno solare 2018 rispetto al 2017.

Il miglioramento ipotizzato deriverà dall'assegnazione di spazi e locali di proprietà comunale a privati e/o associazioni assegnatari a seguito di gara pubblica, oggi sfitti.

SECONDA PARTE

Obiettivi inseriti nel PEG-Piano della Performance con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ambito 5) Spese di funzionamento

5.1 - Spese legali

<i>OBIETTIVO DI PEG 2018 S06 02 Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica: Riduzione spese legali 2018 rispetto alla spesa nell'anno 2017</i>
--

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali): Il legislatore non impone specifiche economie agli Enti Locali in tema di razionalizzazione delle consulenze giuridiche per pareri legali.

Ciò comporta che tutte le economie effettivamente conseguite nell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 possono essere incluse nel piano di razionalizzazione della spesa

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: riduzione spesa nell'anno solare 2018 rispetto al 2017

Indicatori: Pareri legali emessi dall'ufficio di supporto legale dell'Ente senza ricorso a professionisti esterni all'ente (n. pareri anno 2017 e n. pareri anno 2018).

Valore storico (2017)

Pareri n. 80

Risparmio economico: mancata spesa per attribuzione di incarichi a legali Euro 24.000 (il calcolo è effettuato con riferimento alle tabelle che determinano i compensi professionali in caso di rilascio di pareri, per una media di € 300,00 a parere).

Ambito 6) Spese di personale

6.1 Spese per assunzioni a tempo determinato

OBIETTIVO DI PEG 2018_U02_01, "Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali"

Quadro normativo di riferimento e vincoli già imposti dal legislatore nazionale:

Art. 16, commi da 4 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sopra citato.

Art. 6, c. 6, D.Lgs. n. 165/20011). - art. 39, c. 1, Legge n. 449/1997; - art. 91, D.Lgs. n. 267/2000; - art. 6, D.Lgs. n. 165/2001; - comma 557-quater, Legge n. 296/2006; Art. 5

Specifiche economie imposte dal legislatore (in termini assoluti o percentuali):

h1) Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013. art. 1, c. 557 e ss., legge n. 296/2006; - art. 3, c. 5-bis, D.L. n. 90/2014. - Circolare 9/2006 RGS su modalità computo spesa personale - Circolare RGS 5/2016 - Corte Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 25/2014

Per quanto riguarda la spesa essa deve rientrare nei limiti dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come successivamente modificato.

Le più recenti modifiche, introdotte dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 200, stabiliscono che:

"Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Obiettivo

Il Piano della Performance, all'obiettivo 2018_U02_01, "Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica", assegnato all'unità operativa scrivente, prevede, tra le altre attività, che si debba "Monitorare costantemente la spesa di personale, supportare l'ente nel rispetto dei limiti di legge alla stessa, e partecipare alla realizzazione dei piani di razionalizzazione".

Si procederà a non procedere alla sostituzione a tempo determinato delle assenze anche lunghe, sia che avvenissero per malattia, aspettativa, o per il protrarsi delle procedure di reclutamento per la sostituzione del personale cessato, con la sola eccezione del personale educativo de nidi e degli assistenti sociali, garantendo il normale livello di qualità e quantità dei servizi, richiedendo un maggior impegno ai dipendenti in servizio.

Tipologia di risparmio: Miglioramento in termini finanziari.

Tempistiche: raffronto: Confronti 2018 su 2017

Indicatori:

- 1) Dati a consuntivo delle spese a tempo determinato per voci diverse dalle sostituzioni del personale educativo dei nidi e assistenziale.
- 2) Spese non effettuate per sostituzioni 2018 su spese non effettuate per sostituzioni 2017

Obiettivo di risparmio: non incrementare la spesa per il personale a tempo determinato; ridurre a valere sull'anno considerato la spesa di personale per mancate sostituzioni di personale in servizio assente per varie cause;

Valore storico (anno 2017):

TIPOLOGIA DI CONTRATTI	Speso nel 2009	Limite Teorico	Spesa effettivamente sostenuta 2017
Polizia Locale	€ -	€ -	
Assistenti sociali	€ 33.293,08	€ 33.293,08	€ 16.818,76
Istruzione pubblica (nidi)	€ 131.187,10	€ 131.187,10	€ 86.984,35
LSU con finanziamenti	€ 0,00		
Altre tipologie TD soggette al 50%	€ 490.462,93	€ 245.231,47	€ 62.305,05
COCOCO	€ 58.346,16	€ 29.173,08	€ 23.350,00
TOTALE	€ 713.289,27	€ 438.884,73	€ 189.458,16

Indicatore 2) Risparmi per mancate sostituzioni

Si evidenziano le somme, dettagliate negli allegati alla presente relazione, riferite ad assenze superiori a 60 giorni per malattia, aspettativa, maternità non sostituite nel 2017 (riferite a personale non educativo e non assistenziale), e il corrispondente calcolo di risparmio derivante dalla mancata sostituzione.

Spesa di personale a tempo determinato (diverso da personale educativo nidi e assistenti sociali)

Voci di assenza	Risparmi da mancate sostituzioni 2017
Malattie superiori a 60 gg.	150.837,87
Assenze per maternità superiori a 60 gg	14.339,81
Aspettative superiori a 60 gg.	111.427,64
	276.605,32